



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sede Comunale, convocato dal Sindaco si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco	Sì
2. CIBRARIO Alessandra - Assessore	Sì
3. SCAGLIA Stefania - Assessore	Sì
4. BERRUTO Mattia - Consigliere	Sì
5. LUPOTTI Stefania - Consigliere	Sì
6. LANZA Stefano - Consigliere	Sì
7. GENTILINI Umberto - Consigliere	Sì
8. TARICCO Paolo - Consigliere	Sì
9. BARISANO Domenica - Consigliere	No
10. SIDARI Domenico - Consigliere	No
11. CASALEGNO Piero - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028. APPROVAZIONE.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali “deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

- all'articolo 162, comma, prevede che “Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale “Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti “adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”;

VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che “dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)”.

RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- g) la relazione del revisore del conto

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

DATO ATTO che i commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli EE.LL. potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Il vincolo di finanza pubblica, dunque, già in fase previsionale coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, la disapplicazione dei commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo;

CONSIDERATO che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN; Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali” (sentenza n. 139/2012);



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

ATTESO CHE:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 25 in data 27/11/2025 ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 86 in data 13/11/2025, esecutiva, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 87 in data 13/11/2025, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) il piano degli indicatori;
- i) la relazione del revisore dei conti;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in cui si prevede che al bilancio di previsione siano anche allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna, relativa alla definizione quota oneri di urbanizzazione per interventi relativi agli edifici di culto per l'anno 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data odierna, di determinazione dell'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011;



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs.n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data odierna, di conferma delle tariffe Tassa Rifiuti (TA.RI) per l'anno 2025 nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2026 entro il 30/04/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 13/11/2025, esecutiva, con cui si è autorizzata l'eventuale anticipazione di tesoreria ed utilizzo di entrate a specifica destinazione per l'esercizio 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 81 in data 13/11/2025, esecutiva, con cui è stato aggiornato il costo di costruzione degli edifici residenziali per l'esercizio 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 13/11/2025 con cui si sono confermati i diritti di segreteria per l'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 79 in data 13/11/2025 con cui sono state confermate le tariffe relative all'anno scolastico 2026/2027 per il servizio di Refezione Scolastica;
- la deliberazione della Giunta comunale n.80 in data 13/11/2025 con cui sono state determinate le tariffe per le concessioni cimiteriali relative all'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n.82 in data 13/11/2025 con cui sono state confermate le tariffe per i servizi cimiteriali relative all'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 in data 13/11/2025, relativa alla conferma delle tariffe riferite al Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per l'anno 2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 84 in data 13/11/2025, relativa alla conferma delle tariffe riferite al Servizio di Pre-Post scuola nei plessi scolastici dell'Infanzia e Primaria di Arignano per l'anno scolastico 2026/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 85 in data 13/11/2025, relativa all'istituzione delle tariffe riferite ai diritti di segreteria dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) a titolo di rimborso delle spese che l'Ente sostiene per il funzionamento di detto sportello;

SENTITA la relazione introduttiva del Sindaco;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE di ARIGNANO

Via Mario Graffi, 2 – C.A.P. 10020 – Città Metropolitana di Torino
Telefono 011.94.62.162 – Telefax 011.94.62.212

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

Presenti: 8

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028**, redatto secondo lo schema All. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dagli atti depositati presso l'Ufficio Finanziario dell'Ente ed allegato alla presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che il Bilancio di previsione 2026-2028 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e con il seguente esito:

Presenti: 8

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: /

Astenuti: /

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCIMONE Ferdinando

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DI ROSARIO Dr. Giovanni